



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 70 del 09/05/2013 -
Determinazione nr. 1109 del 10/05/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Budoia – Rinnovo di autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali e su suolo di acque reflue urbane costituite da meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie separate.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Budoia con nota prot. n. 4038 del 16.08.12 ha presentato l'istanza del 23.07.12 a nome del Sindaco pro-tempore per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali e su suolo di acque reflue urbane costituite da meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie separate di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1284 del 22.05.09;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è allegata, fra l'altro, la scheda di rilevamento di scarico del 23.07.12, sottoscritta dal titolare dello scarico;

RICHIAMATI i seguenti elaborati, allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1284 del 22.05.09, a firma di professionista abilitato di data 15.07.04:

- all. 1b: relazione tecnica generale;
- all. 1c: relazione illustrativa allegata al Progetto Generale Aggiornamento;
- all. 1d: relazione geologica allegata al progetto generale Aggiornamento;
- all. 1e: relazione illustrativa allegata alla variante al Progetto Generale;
- all. 1f: relazione geologica allegata alla variante al Progetto Generale;
- all. 2a: corografia sc. 1:25000;
- all. 2b: planimetria estratto C.T.R. sc. 1:5000;
- all. 2c: particolari costruttivi fognatura;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza e alla precedente autorizzazione che:

- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo separato che convoglia unicamente le acque meteoriche di dilavamento di alcune zone urbanizzate del territorio del Comune di Budoia;
- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati (come da numerazione della documentazione agli atti):
 - scarichi n. 4 e n. 5 a servizio della fognatura della zona industriale del comune di Budoia

rispettivamente su Rio Zuch e su Rio Roialt;

- scarichi n. 6 e n. 7 a servizio della fognatura dell'abitato di Santa Lucia in comune di Budoia su Rugo San Giovanni;
- scarico n. 8 a servizio della fognatura dell'abitato di Santa Lucia in comune di Budoia su fossato recapitante nel Torrente Artugna;
- le caditoie a servizio delle reti fognarie sono dotate di cestello al fine di trattenere eventuali materiali grossolani;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Sindaco pro-tempore ha dichiarato che *“lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione”*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 15502 del 20.02.13, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 conferisce alla Regione la competenza a disciplinare gli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta a regolare detta materia per quanto riguarda la tipologia di scarico di cui trattasi;

RILEVATO altresì che in base al c. 2 dell'art. 113 non sono operanti prescrizioni o vincoli derivanti dalla normativa regionale;

RITENUTO che nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento convogliate in rete separata operi l'obbligo dell'autorizzazione preventiva ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, essendo riconoscibile uno scarico ai sensi dell'art. 2, lettera ff);

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di fognatura e depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTO il versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 4510 del 02.08.12;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi, € 140,00, riguardano il solo costo forfetario per l'istruttoria della pratica, e pertanto va effettuato da parte del Comune conguaglio di € 40,00 che

andranno introitati al Cap. 3580.20;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...";
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, il Comune di Budoia è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie separate di acque meteoriche di dilavamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le caditoie a secchiello devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione di materiali grossolani e di eventuali fanghi che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - b) gli scarichi devono essere accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta

l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

5. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 22.05.17. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
6. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
7. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
8. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
9. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
10. Di dare atto che saranno comunicati al Comune importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio su quanto anticipato a titolo di deposito per l'istruttoria della pratica.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
12. Il presente atto verrà trasmesso al Comune di Budoia quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 10/05/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 10/05/2013 00:38:10

IMPRONTA: 0A9C77E2116152E3BB0760AC5FF15D28BF77E0120E62915ACE631BC4FF5E40B1
BF77E0120E62915ACE631BC4FF5E40B1C878DD13AAE4A2A3D202580A2C6BAB22
C878DD13AAE4A2A3D202580A2C6BAB2215D125C2E0A1FC164AF44671DBDC9503
15D125C2E0A1FC164AF44671DBDC9503E76A02B64901443C76BA7841BD26B4FC